

D.g.r. 23 dicembre 2015 - n. /4675

Prime determinazioni in attuazione della legge del Consiglio Regionale n. 99 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» Approvata nella seduta del 10 dicembre 2015

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale mediante intese tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio;
- l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale dispone che: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge»;
- l'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale dispone che: «In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

Visti, altresì:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;

Vista l'Intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare:

- l'art. 4 che prevede che gli oneri relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, anche con riferimento al territorio della Regione Lombardia, sono assunti in capo alle Province autonome, attraverso specifico accordo tra le Province autonome, la Regione Lombardia e le Amministrazioni statali competenti, per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia;
- l'art. 5 in base al quale per l'esercizio delle funzioni trasferite, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio sono inquadrati nei ruoli, rispettivamente, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Lombardia, o dell'ente dalla stessa individuato, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa e le Province Autonome e la Regione Lombardia, o gli enti di gestione dalle stesse individuati, subentrano nei contratti relativi a rapporti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa dei dipendenti interessati;
- l'art. 8 per il quale il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è soppresso dalla data di efficacia dell'intesa, efficacia che, in base all'art. 9, decorre dalla data di entrata

in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, degli atti normativi previsti per il recepimento dell'intesa stessa;

- l'art.7 del regolamento di funzionamento del Comitato di Coordinamento ed Indirizzo del Parco nazionale dello Stelvio, parte integrante dell'Intesa, nella parte in cui prevede che «...il funzionario che ha esercitato le funzioni di direttore del Parco ... continua a svolgere la funzione di coordinamento amministrativo, agevolando in tal modo il passaggio delle attività e il subentro delle amministrazioni...»;

Dato atto che la legge regionale «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116», approvata dal Consiglio regionale in data 10 dicembre 2015 (l.c.r.n. 99), dispone tra l'altro che:

- le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco sono affidate all'ERSAF, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale (art.2 c.3);
- le medesime funzioni sono esercitate da un Direttore, individuato prioritariamente tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale o gli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, in possesso di adeguati requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale (art.3 c.1);
- nelle more dell'individuazione del Direttore del Parco le sue funzioni sono svolte dal Direttore di ERSAF (art.3 c.7);
- la Giunta regionale determina le modalità per gli adempimenti, anche di carattere organizzativo di cui all'articolo 5 dell'intesa, conseguenti alla soppressione del Consorzio del Parco (art.9 c.1);
- nelle more della sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 2, dell'intesa, alle spese per la gestione del Parco si fa fronte con le risorse finanziarie in disponibilità del bilancio del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio(art. 10, c.2);

Preso atto che le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino Alto-Adige di cui all'articolo 9 dell'intesa, approvate dal Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2015 non risultano ad oggi emanate dal Presidente della Repubblica e che, conseguentemente, la stessa intesa non risulta ancora efficace;

Ritenuto che, in coerenza con la nota della Direzione Generale Parchi del MATTM prot. MATTM 0023392 / PNM del 25 novembre 2015, sia prevedibile una fase transitoria ad inizio 2016 in cui dapprima il Consorzio del Parco opererà in gestione provvisoria in conto residui, e, successivamente, si provvederà alla liquidazione del Consorzio stesso;

Dato atto che risulta acquisita agli atti degli uffici, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento allegato all'intesa, e in accordo con le Province Autonome, la disponibilità del Direttore del Consorzio del Parco dello Stelvio, dott. Wolfgang Platter, a svolgere la funzione di liquidatore del Consorzio stesso dalla data di efficacia dell'Intesa fino al 30 giugno 2016, fatte salve eventuali proroghe ove le stesse si rendessero necessarie;

Visto lo schema di accordo ai sensi dell'art. 4 dell'intesa, allegato alla presente (allegato 1) e di cui forma parte integrante e sostanziale, condiviso tecnicamente con le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il Ministero dell'Economia e Finanze e con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare;

Valutato di trasferire direttamente ad Ersaf le risorse previste nell'accordo ex art.4 dell'intesa, quale ente individuato dalla legge regionale per la gestione e la tutela della porzione lombarda del parco dello Stelvio;

Valutati:

- i requisiti professionali per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco dello Stelvio, come da allegato 2 alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- la procedura di individuazione del Direttore del Parco dello Stelvio come da allegato 3 alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di rinviare ad un successivo atto gli indirizzi ad Ersaf ed al Direttore del Parco in attuazione della legge regionale «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello

Serie Ordinaria n. 1 - Martedì 05 gennaio 2016

Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con particolare riferimento alle modifiche di regolamento e statuto, al trasferimento del personale del Parco e alla conseguente riorganizzazione, nonché all'utilizzo del patrimonio immobiliare e al piano delle attività e degli investimenti;

Valutato di demandare al Vice Segretario Generale con delega all'Organizzazione la costituzione di un gruppo di lavoro interno che elabori gli indirizzi ad Ersaf ed al Direttore entro 30 giorni dall'adozione della presente delibera;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata condivisa con il Sottosegretario della Giunta Cons. Ugo Parolo, incaricato tra l'altro delle politiche per la montagna;

Verificata da parte del dirigente regionale competente la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

Visto il decreto d.lgs 33/2013, che demanda al dirigente regionale competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e di pubblicità;

Dato atto che gli oneri previsti dall'accordo, pari a € 3.500.000,00 sono interamente a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano per un importo di € 1.750.000,00 ciascuna, e che gli stessi verranno trasferiti direttamente ad ERSAF;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo ai sensi ai sensi dell'art. 4 dell'intesa di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

2. di dare atto che gli oneri previsti dall'accordo di cui al punto 1, pari a € 3.500.000,00 sono interamente a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano per un importo di € 1.750.000,00 ciascuna, e che gli stessi verranno trasferiti direttamente ad ERSAF;

3. di delegare il Sottosegretario della Giunta Cons. Ugo Parolo alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1, con facoltà di apportare eventuali modificazioni a carattere non sostanziale rispetto ai contenuti dello schema di accordo ivi previsto;

4. di approvare l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante l'individuazione dei requisiti professionali per il conferimento dell'incarico di direttore del Parco dello Stelvio;

5. di approvare l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante la procedura di individuazione del direttore del Parco dello Stelvio;

6. di rinviare ad un successivo atto gli indirizzi ad Ersaf ed al Direttore del Parco in attuazione della legge regionale «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

7. di proporre alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché all'amministrazione statale competente l'individuazione del dott. Wolfgang Platter, attuale Direttore del Consorzio del Parco, quale liquidatore del Consorzio stesso, dalla data di efficacia dell'Intesa fino al 30 giugno 2016, fatte salve eventuali proroghe ove le stesse si rendessero necessarie;

8. di demandare al Vice Segretario Generale con delega all'Organizzazione la costituzione di un gruppo di lavoro interno per l'elaborazione degli indirizzi ad ERSAF ed al Direttore del Parco entro 30 giorni dall'adozione della presente delibera;

9. di demandare al dirigente regionale competente l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera, ivi compresi gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi del d.lgs. 33/2103;

10. di far decorrere l'efficacia del presente provvedimento dalla data di entrata in vigore della legge regionale «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116», approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2015, fatta salva l'immediata efficacia di quanto stabilito ai punti 1 e 2 della delibera stessa;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, nonché sul sito www.refi.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 11 FEBBRAIO 2015 TRA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO PER L'AMBIENTE, LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA REGIONE LOMBARDIA SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI A REGIONE LOMBARDIA PER LA GESTIONE DELLA PORZIONE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO.

ACCORDO

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
(di seguito anche "MATTM")

E

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(di seguito anche "MEF")

E

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(di seguito indicate congiuntamente anche come "PROVINCE")

E

LA REGIONE LOMBARDIA
(di seguito anche "REGIONE")

PER DEFINIRE LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELL'INTESA DELL'11 FEBBRAIO 2015

L'anno 2015, il _____ del mese di _____ in _____, presso _____, si sono riuniti:
In rappresentanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

.....

In rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

.....

in rappresentanza della Provincia autonoma di Bolzano

.....

In rappresentanza della Provincia autonoma di Trento

.....

in rappresentanza della Regione Lombardia.

.....

per

definire, ai sensi dell'articolo 4 dell'Intesa indicata in oggetto le modalità di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia per la gestione della porzione lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio.

Premesso che il Parco Nazionale dello Stelvio si estende su parte dei territori della provincia autonoma di Trento, della provincia autonoma di Bolzano e della regione Lombardia e che, al fine di conservarne la configurazione unitaria, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e l'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disponeva che la sua gestione

Serie Ordinaria n. 1 - Martedì 05 gennaio 2016

fosse attuata mediante la costituzione di un apposito Consorzio fra lo Stato e gli Enti territorialmente competenti. Tale Consorzio venne costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, sulla base di apposita intesa tra i predetti Enti territoriali, configurandone l'ordinamento e l'organizzazione quale Ente pubblico strumentale dello Stato;

Visto l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale mediante intese tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio;

Visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale dispone che "Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge".

Visto l'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale dispone che "In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.";

Visto l'articolo 4 dell'Intesa siglata tra Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia in data 11 febbraio 2015:

- comma 1, il quale dispone che " *In attesa della revisione dei rapporti finanziari tra le Province autonome e lo Stato, gli oneri relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli per il funzionamento del Comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle Province autonome, anche con riferimento al territorio della Regione Lombardia, nel quadro delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e nel limite di euro 5.555.244,34, corrispondente agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013. In alternativa, la Provincia autonoma di Trento assume i relativi oneri di competenza, scomputandoli da eventuali accantonamenti legittimamente disposti dalla normativa statale. Il predetto onere è ripartito tra le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri definiti mediante apposita intesa* ".

- comma 2, il quale dispone che " *Con specifico accordo tra le Province autonome, la Regione Lombardia e le Amministrazioni statali competenti sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia. Le parti si impegnano a sottoscrivere l'accordo entro il 31 dicembre 2015.* ".

Visto lo schema di norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di esercizio di funzioni amministrative concernenti il Parco Nazionale dello Stelvio, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 2015, che prevede, al comma 7 del nuovo articolo 3, che gli oneri per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, assunti in capo alle Province, ammontino ad effettivi euro 5.492.000,00, corrispondenti agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013 e siano assunti mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto all'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista l'intesa in data tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento, con la quale sono stati definiti i criteri per il riparto degli oneri relativi alla gestione del Parco Nazionale dello Stelvio anche con riferimento al territorio della Regione Lombardia;

Valutato congiuntamente che gli oneri iscritti al bilancio del Parco Nazionale da riferirsi alla gestione della Sede Centrale di Bormio siano da ascrivere, anche alla luce dell'art.6 dell'intesa, alla gestione della porzione lombarda del Parco;

Considerato quanto previsto dall'art.7 del regolamento di funzionamento del Comitato di coordinamento ed indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio;

Tutto ciò premesso le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 (Oggetto)

1. L'accordo disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti dalle Province alla Regione Lombardia per far fronte agli oneri relativi alla gestione della parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio.
2. Tali finanziamenti sono erogati a Regione Lombardia o all'ente dalla stessa individuato, quale quota parte dell'importo di euro 5.492.000,00 corrispondente agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013 per la gestione del Parco. Tali oneri vengono assunti dalle Province autonome mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto all'articolo 79 dello Statuto di autonomia e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3 (Risorse)

1. Con riferimento a quanto definito al precedente articolo 2 le risorse necessarie, riconosciute dalle Province per lo svolgimento, da parte della Regione o dall'ente dalla stessa individuato, delle attività di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, con riferimento al territorio lombardo e delle attività legate al Comitato di coordinamento ed indirizzo, il quale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento allegato all'Intesa, per i primi cinque anni si riunirà presso la sede di Bormio, sono valutate complessivamente, a decorrere dalla

data della sottoscrizione del presente accordo, in euro 3.500.000,00 di cui euro 1.750.000,00 a carico della Provincia autonoma di Trento e euro 1.750.000,00 a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Si concorda che nella cifra predetta potranno essere finanziate anche azioni congiunte di promozione in chiave unitarietà del Parco Nazionale dello Stelvio.
3. L'erogazione di tale somma avverrà nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo art. 4.
4. Il MEF s'impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di trasferimento delle somme, nonché a promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dalle Province nei confronti della Regione.

Articolo 4 - Modalità di erogazione del finanziamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli oneri relativi al finanziamento per l'esercizio delle funzioni sono erogati nel seguente modo:
 - a carico della Provincia autonoma di Bolzano, € trasferite alla Regione o all'ente dalla stessa individuato attraverso i mezzi finanziari assegnati al capitolo, per le spese di funzionamento;
 - a carico della Provincia autonoma di Trento, € trasferite alla Regione attraverso i mezzi finanziari assegnati al capitolo, per le spese di funzionamento;
2. Le risorse provinciali per le spese di funzionamento indicate al precedente comma, sono trasferite ogni anno alla Regione o all'ente dalla stessa individuato con decreti provinciali, per il tramite di e di su appositi capitoli di bilancio della Regione Lombardia o dell'ente dalla stessa individuato vincolati all'attuazione del presente accordo, in unica soluzione entro la data del 30 marzo.

Articolo 5 - Responsabili dell'accordo

1. La Provincia Autonoma di Bolzano individua quale responsabile del presente Accordo,
2. La Provincia Autonoma di Trento individua quale responsabile del presente Accordo,
3. L'attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente accordo è esercitata dai Responsabili Provinciali.

Articolo 6 - Affari pendenti

1. Ai sensi dell'articolo 6 dell'Intesa sottoscritta l'11 febbraio 2015, le parti convengono di rinviare a successivo accordo la regolazione dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla sede centrale del parco in Bormio (*oppure alla liquidazione del Consorzio Nazionale del Parco dello Stelvio*)
2. L'avanzo di amministrazione, accertato sul Conto Consuntivo 2014 del Parco, in euro..... viene ripartito fra le 3 gestioni di Regione Lombardia o dell'ente dalla stessa individuato, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano in percentuale rispettivamente del 40%, 30% e 30%.

Articolo 7 - Durata

1. L'efficacia del presente accordo è subordinata all'entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino - Alto Adige previste dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

REQUISITI PROFESSIONALI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO DELLO STELVIO.

Per il conferimento dell'incarico di Direttore, sono richiesti i seguenti requisiti professionali:

1. diploma di laurea specialistica, magistrale, ovvero diploma di laurea secondo il previgente ordinamento, equiparato ai sensi della normativa vigente, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora detto titolo di studio sia stato conseguito all'estero;
2. comprovata competenza ed esperienza tecnica e manageriale connessa alle tematiche ambientali, territoriali o pianificatorie;
3. comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private o studi professionali, maturati in un ruolo corrispondente per contenuto, autonomia e responsabilità, ad uno pari o immediatamente inferiore a quella dirigenziale;

Sono inoltre valutati positivamente i seguenti elementi di preferenza:

1. coordinamento o redazione di piani territoriali o di area;
2. comprovata esperienza sulle tematiche relative al personale e all'organizzazione;
3. esperienza come provveditore economo o RUP per Enti Locali e Società o Enti partecipati;
4. adeguata capacità di intrattenere relazioni proficue con Enti locali, territoriali e ministeriali oltre che con le associazioni di carattere ambientale ed economico, anche a livello locale;
5. nella contingente situazione di avvio delle attività, l'esperienza maturata nel campo delle procedure di liquidazione di società, enti e consorzi.

Può essere conferito l'incarico di Direttore di Parco ai soggetti in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) cittadinanza italiana, ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- c) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, relativi a fattispecie di reato connesse all'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuiti al Direttore e previste a tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di sottoscrizione del contratto di Direttore, nonché persistere per tutta la durata dell'incarico. E' fatto obbligo di dichiarare eventuali procedimenti penali a proprio carico, di cui il richiedente sia a conoscenza.

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEL PARCO DELLO STELVIO.

L'incarico di Direttore del Parco dello Stelvio è affidato, prioritariamente, tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta Regionale o gli enti del Sistema Regionale di cui alla l.r. 30/2006 sulla base di:

- attitudini e capacità dei dirigenti, determinate anche sulla base delle valutazioni conseguite;
- esperienze direzionali attinenti al conferimento dell'incarico;

Il Segretario Generale dà avvio alla procedura di individuazione con apposita richiesta di istruttoria al dirigente competente in materia di organizzazione e personale.

Quest'ultimo si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione per integrare le informazioni che già sono in suo possesso. Il dirigente competente, inoltre, tiene conto delle candidature spontanee pervenute.

A seguito della fase istruttoria, il dirigente del personale sottopone all'OIV un elenco di dirigenti di ruolo che ritiene abbiano le competenze necessarie ad assumere l'incarico.

L'OIV, sulla base delle proprie conoscenze, approfondisce la storia valutativa dei candidati con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- capacità di selezione dei candidati;
- raggiungimento di obiettivi di risultato sfidanti;
- mantenimento di un buon clima organizzativo.

L'OIV comunica l'esito delle sue valutazioni al dirigente competente in materia di personale che, dopo un confronto con gli uffici della Presidenza, predispose una rosa ristretta (max. n. 5) di candidati ritenuti i più idonei ad assumere l'incarico, da sottoporre, tramite il Segretario Generale, a deliberazione della Giunta regionale ai fini dell'indicazione del direttore del Parco, con successiva trasmissione della delibera al Consiglio di Amministrazione di ERSAF che, come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale *"Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116"*, approvata dal Consiglio Regionale in data 10-12-2015, provvederà a nominare il direttore del Parco.